



# COMUNE DI MONTEPAONE

P. IVA 00297260796 (Provincia di Catanzaro) Tel. 0967/49294-5 Fax 49180

## AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

### *DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA*

N. \_\_234\_\_\_\_\_ Reg. Det. Area

OGGETTO: Acquisto voucher – prestazioni di lavoro di tipo accessorio

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**DATO ATTO CHE:** La legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge Finanziaria 2010) introduce importanti novità in materia di lavoro occasionale di tipo accessorio. L'articolo 2, commi 148 e 149 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 apporta le seguenti modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificato dalla L. 92/2012,

Pertanto nei casi di specie le attività concernenti i “lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti”, di cui alla lett. b) dell'art. 70, come modificato dalla finanziaria 2010, sono circoscritte, nell'ambito del settore pubblico, agli enti locali.

**VISTO** il comma 26 dell'art. 17 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, che ha modificato l'art. 36 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, inserendo il lavoro accessorio di cui alla lettera d), del comma 1, dell'art. 70 del decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, tra le ipotesi di “lavoro flessibile” previste nella pubblica amministrazione dal Testo Unico del pubblico impiego.

Tale inserimento, data la caratteristica del lavoro accessorio che non è regolamentato dai contratti collettivi e non riconducibili ad una forma contrattuale e specifica, assume un mero valore ricognitivo degli strumenti oggi a disposizione del datore di lavoro e quindi anche del lavoro accessorio. Né è possibile applicare le esigenze di cui al comma 2 dell'art. 36, temporanee ed eccezionali, a fattispecie come il lavoro accessorio che viene previsto già limitatamente per gli ambiti specifici di cui al comma 1 – bis del richiamato art. 70 e s.m.i..

Per “committente pubblico”, ai sensi dell'art. 1 comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, vanno intese “tutte le amministrazioni pubbliche, ivi compresi i Comuni.

Per quanto riguarda, invece, il profilo concernente i prestatori di lavoro che, senza particolari limitazioni, possono svolgere attività di lavoro accessorio anche a favore degli enti locali, si ribadisce che questi sono:

- gli studenti, i quali potranno altresì ottenere “buoni di lavoro” anche da scuole e università;
- i pensionati;
- i percettori di prestazioni integrative a sostegno del reddito;
- i titolari di contratto a tempo parziale.

Infine, il comma 149 della citata legge finanziaria aggiunge dopo il comma 2-bis dell’articolo 70 del d.lgs 10 settembre 2003, n. 276, il comma 2-ter il quale stabilisce che “il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico e degli enti locali è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e ove previsto dal patto di stabilità”.

**DATO ATTO CHE** per prestazioni di lavoro occasionale accessorio debbono intendersi attività lavorative di natura meramente occasionale e accessoria, non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, ma mere prestazioni di lavoro definite con la sola finalità di assicurare le tutele previdenziali e assicurative in funzione di contrasto a forme di lavoro nero e irregolare.

**VISTE** le circolari emanate dall’Inps per l’applicazione del lavoro occasionale di tipo accessorio (circolare n. 81 del 31 luglio 2008 e n. 94 del 27 ottobre 2008, circolare n. 104 del 1° dicembre 2008, circolare n. 44 del 24 marzo 2009, circolare n. 76 del 26 maggio 2009, circolare n.88 del 9 luglio 2009), riguardanti le caratteristiche dei buoni lavoro e le modalità procedurali del sistema dei voucher, nonché le indicazioni disponibili sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it), nella sezione Informazioni – Prestazioni Occasionali di tipo accessorio.

Visto la deliberazione di G. C. n. 195 del 28.11.2013, avente ad oggetto: Acquisto voucher – prestazioni di lavoro di tipo accessorio. Atto di indirizzo

**RITENUTO** poter utilizzare lo strumento del lavoro occasionale per le esigenze dell’ente,

Vista la normativa vigente nella specifica materia.

Visto il regolamento degli uffici e dei servizi.

Visto lo Statuto Comunale,

## **DETERMINA**

In esecuzione alla delibera di G.C. n. 195 del 28.11.2013,

1. Di Utilizzare lo strumento del lavoro occasionale di tipo accessorio per svolgere le seguenti attività tra quelle previste dall’art. 70 del D. lgs. 276/03:  
lavori di giardinaggio, lavori di pulizia, manutenzione di edifici, strade, parchi, monumenti;  
manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli, lavori di emergenza,
2. Di acquistare dall’INPS per le motivazioni illustrate in premessa buoni lavoro per un valore complessivo di €. 800,00;
3. Di imputare la spesa sul cap. 1413 imp. n. 452 del bilancio corrente,
4. Di autorizzare l’Ufficio Finanziario da emettere mandato di pagamento a favore del Responsabile Servizi Sociali che provvederà successivamente all’acquisto dei relativi buoni

presso rivendite autorizzate per il suddetto importo ed utilizzare gli stessi per i lavoratori part-time in attesa dell'emanazione del relativo Bando.

5. Di provvedere con successivi atti alla predisposizione ed emanazione del relativo Bando per l'individuazione dei soggetti beneficiari.

Data 02/12/2013

Il Responsabile Dell'Area  
(Dott. Francesco Romano)

Art. 183, comma 9, decreto lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e registrazione dell'impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Dott. Sestito Antonio )

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi decorrenti dal \_\_02/12/2013\_\_ al \_\_17/12/2013\_\_

L'addetto all'albo  
Sig.ra Fabbio Rosaria